

ACCORDO DI RETE

Rete delle Scuole della Lombardia per l'Alternanza Scuola-Lavoro e l'Impresa Formativa Simulata

Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni medesime;

Considerata l'opportunità di favorire le sinergie tra le scuole che attuano progetti di Alternanza Scuola Lavoro e di Impresa Formativa Simulata e con il mondo del lavoro

Ritenuto necessario che tali sinergie vengano sviluppate attraverso la formazione dei docenti, il supporto alla progettazione per competenze e il sostegno alla partecipazione a iniziative regionali, nazionali e internazionali relative allo sviluppo dell'imprenditorialità e al rapporto con il territorio

Considerata la necessità di informare tempestivamente le scuole sulle opportunità e i vincoli della normativa regionale, nazionale ed europea sui tirocinii formativi nonché sulle modalità di applicazione nelle diverse realtà

Visti i piani dell'offerta formativa delle scuole aderenti all'accordo nei quali è prevista la possibilità di promuovere o partecipare ad accordi di programmi per azioni di comune interesse istituzionale

ART. 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante del presente accordo di rete.

ART. 2 - COSTITUZIONE

È costituito, nel quadro delle linee di intervento fissate dall'USR Lombardia, l'accordo di rete denominato **"Rete delle Scuole della Lombardia per l'alternanza scuola-lavoro e l'Impresa Formativa Simulata"**

ART. 3 - OGGETTO E DURATA

L'accordo ha per oggetto:

- a) Lo sviluppo e l'incremento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di Impresa Formativa Simulata tra le scuole secondarie della Lombardia e la diffusione e lo sviluppo di tali iniziative;
- b) la realizzazione di corsi di formazione di personale dirigente, docente e amministrativo delle scuole che intendono realizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro e di Impresa Formativa Simulata;
- c) il sostegno alle attività di alternanza scuola-lavoro e di IFS già attualmente in atto;
- d) lo sviluppo dell'attività dei Simucenter per la gestione delle attività delle IFS
- e) la collaborazione con l'USR Lombardia per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal piano di attività dell'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE E UMANE

Costituiscono risorse umane dell'accordo di rete:

- a) dirigenti e docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche;
- b) personale esperto esterno;
- c) referenti delle reti territoriali
- d) referenti regionali e provinciali per l'alternanza e l'IFS;
- e) coordinatore di Rete
- e) struttura amministrativa della scuola capofila

Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete:

- a) contributo finanziario dell'Ufficio Scolastico Regionale
- b) altri contributi derivanti da partenariati e dalla partecipazioni a progetti nazionali e internazionali;
- c) quote residue delle adesioni alla rete in passato versate dalle scuole aderenti

ART. 5 – RETI PROVINCIALI

Tutte le scuole che aderiscono all'accordo di rete, convocate all'inizio di ciascun anno scolastico dall'Ufficio Scolastico Territoriale, costituiscono su base provinciale un'articolazione territoriale per l'alternanza che adotta le iniziative necessarie al supporto delle attività e nomina una scuola capofila il cui dirigente assume i compiti di Coordinatore ed entra a far parte del Coordinamento Regionale. Il Coordinatore provinciale d'intesa con l'Ufficio scolastico territoriale promuove iniziative ed interse con i soggetti presenti nella realtà locale anche al fine di partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei e programma l'attività locale. A tal fine viene assegnata una quota di risorse finanziarie stabilita dal Coordinamento Regionale sulla base della popolazione scolastica impegnata nei progetti.

ART. 6 COORDINAMENTO REGIONALE DI RETE

Il Coordinamento Regionale approva il piano annuale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute.

Esso è così costituito:

- un dirigente scolastico nominato da ciascuna delle Assemblee provinciali;
- il referente regionale per l'alternanza
- il referente territoriale per l'alternanza di ciascun UST;
- i dirigenti scolastici delle scuole Simucenter;
- il dirigente scolastico della scuola capofila

- il Coordinatore della rete
- il Dirigente Responsabile dell'Ufficio IV USR
- due docenti designati dai dirigenti dei Simucenter

Il Coordinamento Regionale costituisce al suo interno commissioni di lavoro relative alle iniziative di settore previste dal piano annuale, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni, nei limiti delle risorse disponibili.

I materiali prodotti nelle sessioni di formazione, nei convegni e nei gruppi di lavoro saranno pubblicati dopo opportuna validazione sui siti del Polo Qualità e della scuola capofila.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE E POTERI DI INIZIATIVA DELL'SOGGETTO RESPONSABILE

Nella prima riunione del Coordinamento Regionale è individuata l'istituzione scolastica responsabile dell'accordo di rete nella persona del dirigente pro-tempore

Spetta al soggetto responsabile:

- a) convocare il Coordinamento regionale per la verifica dell'andamento delle attività oggetto dell'accordo;
- b) nominare il Coordinatore di rete;
- c) firmare i contratti di prestazione d'opera per l'avvio delle attività previste dall'accordo di rete;
- d) svolgere attività di organizzazione e sostegno alle iniziative poste in essere;
- e) stipulare, per la parte di interesse comune, convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
- f) svolgere tutte le altre attività connesse con gli obiettivi del piano annuale e deliberate dal Coordinamento regionale di rete, nonché le eventuali iniziative da sviluppare sulla base delle indicazioni dell'USR

ART. 8 - SPECIFICITA' DELL'IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Nell'ambito delle attività del Coordinamento, è riconosciuta piena autonomia operativa alle scuole Simucenter, che raccordandosi tra loro esercitano il compito di sostenere e monitorare le Imprese Formative Simulate e ricevono a tale scopo le risorse finanziarie necessarie.

ART. 9 - IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO

Le istituzioni scolastiche aderenti si impegnano ad assicurare la propria partecipazione attiva alla realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale.

ART. 10 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

Il progetto di rete e le attività realizzate saranno monitorate e valutate con strumenti stabiliti dal Coordinamento Regionale di Rete.

ART. 11 - DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'accordo è di 2 anni scolastici a partire dal giorno della stipula fino al 31 agosto 2017.

ART. 12 NORME FINALI

L'accordo è aperto all'adesione di altre istituzioni scolastiche che accettino le finalità dell'accordo medesimo e ne condividano le attività previste.

L'accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle scuole aderenti.

Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente accordo di rete, si rinvia alle norme generali in materia di istruzione.

Art. 13 - SOTTOSCRIZIONE ADESIONE

Al presente accordo di rete aderisce _____
(nome della scuola)

codice ministeriale _____, sita in _____

prov. di _____ in via _____

indirizzo di posta elettronica _____

luogo e data _____

Timbro della scuola e firma del Dirigente Scolastico _____